



## ISTITUTO COMPRENSIVO "ANTONIO COCEANI"

Scuole dell'Infanzia, Primarie, Secondarie di I grado - Comune di Pavia di Udine, Buttrio, Pradamano  
33050 PAVIA DI UDINE - Piazza Zanfagnini, 2 - frazione Lauzacco tel. 0432/675204 - fax 0432/656196  
cod. Fiscale 94071010303 e-mail [udic826008@istruzione.it](mailto:udic826008@istruzione.it) - [udic826008@pec.istruzione.it](mailto:udic826008@pec.istruzione.it) - [www.icpaviadiudine.it](http://www.icpaviadiudine.it)

Pavia di Udine, 20 marzo 2017

### CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO

TRA

L'ISTITUTO COMPRENSIVO "Antonio Cocceani" di Pavia di Udine - Piazza Zanfagnini n. 2- codice fiscale 94071010303, nella persona del Dirigente Scolastico dott.ssa LAVIA Tiziana codice fiscale [redacted] quale rappresentante legale

E

la dott.ssa BENEDETTI Valentina codice fiscale [redacted] individuata con nota prot. n. 1786/A15c del 03/03/2017 quale esperta per la realizzazione del progetto "Educazione all'affettività e alla sessualità"

**VISTO** il Piano dell'Offerta Formativa d'Istituto adottato dal Consiglio d'Istituto nell'adunanza del 26/10/2016 delibera n. 22;

**VISTO** l'art. 40 del D.I. 1° febbraio 2001, n. 44;

**CONSIDERATO** che in applicazione dell'art. 40 del D.I. 44/01 è stato adottato, nel quadro della potestà regolamentare del Consiglio d'Istituto, un Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni;

**VISTA** la deliberazione adottata dal Consiglio d'Istituto in data 9 settembre 2008 e riconfermata negli anni successivi inerente ai criteri generali per l'individuazione dei requisiti minimi in materia di titoli culturali e professionali di cui gli esperti esterni ed interni devono essere forniti al fine di garantire il possesso di un'elevata qualificazione professionale oltre a specializzazione universitaria, come imposto dall'art. 7, cc.6, 6-bis e 6-ter del Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165 comma 6 come da ultimo modificato mediante l'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

**TENUTO CONTO** della nota del Comune di Pavia di Udine datata 21/02/2017 prot. 2199 che prevede un contributo a favore del P.O.F. per l'a.s. 2016/17;

**RITENUTO** che la dott.ssa Benedetti Valentina risulta avere titolo al conferimento dell'incarico, in quanto a seguito della procedura selettiva a suo tempo espletata si è accertato il possesso da parte della stessa dei requisiti prescritti dalla legge in materia di elevata qualificazione professionale, anche con riguardo al più restrittivo orientamento assunto dal legislatore in materia di specializzazione universitaria o in alternativa di iscrizione ad albi professionali

### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1** L'Istituzione Scolastica intende realizzare il progetto "Educazione all'affettività e alla sessualità" rivolto agli studenti della scuola secondaria di I grado di Lauzacco al fine di qualificare l'offerta didattica e la crescita culturale degli studenti, anche per preminenti motivazioni connesse con le richieste delle famiglie e del territorio.

**Art. 2** Alla dott.ssa Benedetti Valentina, viene affidato l'incarico di docenza rivolto agli alunni delle classi prime, seconde e terze nel periodo 22 marzo 2017 - 13 aprile 2017 secondo il calendario presentato dall'insegnante referente per un totale massimo di n. 40 ore.

Firmato digitalmente da LAVIA Tiziana

Al termine dell'attività, l'incaricata produrrà una relazione finale sull'attività svolta e il raggiungimento degli obiettivi prefissati unitamente al foglio firme di presenza siglato dall'insegnante referente del progetto.

**Art. 3** A fronte delle prestazioni di cui sopra, l'Istituto provvederà a corrispondere un compenso orario lordo onnicomprensivo di € **25,00** previa presentazione di idonea documentazione (fattura elettronica tramite sistema SDI- Codice univoco ufficio **UFDEBF** – Codice **CIG. ZDF1C7B369**. Non verranno corrisposte somme per indennità di viaggio.

**Art. 4** Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dal contraente saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi. A tale proposito il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi in carica

**Art. 5** Nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, la docente effettuerà gli interventi sempre in presenza di un docente interno. Si obbliga ad ogni modo ad assicurare la vigilanza sugli alunni affidatigli, assumendo la relativa responsabilità per i danni che avessero a procurare a se stessi, a terzi e/o al patrimonio scolastico. La stessa si obbliga altresì a tenere indenne l'amministrazione scolastica in tutte le sue articolazioni (istituto scolastico e Ministero dell'Istruzione) per quanto essa sia eventualmente tenuta a corrispondere al danneggiato per l'inadempimento di tale obbligazione.

**Art. 6** Il legale rappresentante d'istituto si riserva di revocare in qualsiasi momento l'individuazione adottata per il conferimento dell'incarico e a risolvere unilateralmente il contratto nei casi in cui il prestatore d'opera metta in atto in presenza di alunni e/o studenti comportamenti ritenuti discrezionalmente dall'istituto incompatibili con la funzione educativa propria degli operatori scolastici e segnatamente del personale docente.

**Art. 6 bis** In caso di segnalazione scritta da parte del docente interno responsabile dell'insegnamento, o dal coordinatore di sede, circa una manifesta inadeguatezza didattica degli interventi attuati, il Dirigente Scolastico, effettuati gli opportuni accertamenti, è abilitato a richiedere all'esperta con nota scritta un mutamento nella modalità di svolgimento dell'attività didattica in vista del raggiungimento dei risultati, a pena di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1454 del codice civile. Ove inefficienza ed inefficacia formative permangono a giudizio insindacabile del personale scolastico, il Dirigente Scolastico ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto dopo 15 giorni dall'intimazione.

**Art. 6 ter** In simili evenienze si intendono accettati dalle parti contraenti: l'obbligo dell'Istituto di retribuire solo le ore effettivamente svolte e la rinuncia da parte dell'esperta a qualsivoglia richiesta risarcitoria in sedi stragiudiziali che giudiziali, fermo restando inoltre quanto previsto al comma 8 del presente articolo.

**Art. 6 quater** Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso da parte dell'esperta senza giusta causa.

**Art. 6 quinquies** In caso di controversie il foro competente è il Tribunale Ordinario di Udine e le eventuali spese di registrazione dell'atto sono a carico dell'esperto.

**Art. 7** Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda alle disposizioni contenute nel Titolo III° del Libro V° del Codice Civile.

Leto e sottoscritto, con accettazione di tutte le clausole esplicitate.

IL CONTRAENTE

Dott.ssa Valentina Benedetti



II DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Tiziana Lavia